



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 96/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Approvazione del bilancio consolidato dell'anno 2021 della Regione Calabria -
articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"

relatore: A. MONTUORO (Deliberazione di Giunta n. 639 del 10/12/2022);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	11/12/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/12/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (ART. 68 – ALLEGATO 4/4) pag. 3
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (ART. 1) pag. 19
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Normativa regionale

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (ARTT. 54-58) pag. 26
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria

Documentazione citata

Deliberazione di Giunta regionale n. 592 del 28 dicembre 2021 pag. 31
Approvazione elenco dei soggetti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2021 ai sensi dell’allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Deliberazione di Giunta regionale n. 598 del 28 dicembre 2021 pag. 40
Approvazione elenco dei soggetti componenti il “Gruppo Regione Calabria” al fine di predisporre il bilancio consolidato della Regione esercizio 2021, ai sensi dell’art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 [\(1\)](#) (ART. 68 – ALLEGATO 4/4)

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 68 *Il bilancio consolidato* [\(135\)](#)

1. La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal presente decreto.
 2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della regione".
 3. Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato n. 11 del presente decreto.
 4. Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati:
 - a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 5. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.
-

[\(135\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Allegato n. 4/4**al D.Lgs 118/2011****PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO****1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica**

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del «gruppo amministrazione pubblica» dell'ente locale e devono:

seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;

collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, con le seguenti eccezioni:

gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;

per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria;

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);

- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del presente principio.

2. Il gruppo "amministrazione pubblica"

Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è

presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o

l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

3. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:

3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II". Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della

società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

3.2 Comunicazioni ai componenti del gruppo

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;

b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);

c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del [decreto legislativo n. 139/2015](#) i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal [decreto legislativo n. 118/2011](#), se non presenti nella nota integrativa ⁽²¹⁴⁾;

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al [decreto legislativo n. 118/2011](#).

3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di

indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

4. Elaborazione del bilancio consolidato

4.1 Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare

Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:

- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo. Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:

a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;

b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.

4.2 Eliminazione delle operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra - gruppo andando ad evidenziare:

le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/ vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);

le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;

la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un differito trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

4.3 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza - ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi - è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

4.4 Consolidamento dei bilanci

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Nel caso di applicazione del metodo integrale in presenza di partecipazioni non totalitarie, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo. A tal fine, alle voci del patrimonio netto e al risultato dell'esercizio di ciascun ente o società controllati con partecipazioni non totalitarie si applicano le percentuali che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento.

5. La nota integrativa al bilancio consolidato

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
 - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
 - della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
- della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

6. Principio finale Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

(214) L'applicazione del [decreto legislativo n. 130/2015](#) rende i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria. In particolare:

nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;

i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;

sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;

nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;

si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;

è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;

non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;

il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;

l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. E' concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;

i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile6616772_30.pdf. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;

è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 [\(1\)](#) [\(2\)](#) (ART. 1).

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2012, n. 237.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

Titolo I

Regioni

Art. 1 *Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni* [\(3\)](#) [\(27\)](#)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'[articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), e all'[articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), e successive modificazioni. [\(19\)](#)

2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. [\(16\)](#) [\(19\)](#) [\(28\)](#)

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'[articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. [\(19\)](#) [\(25\)](#)

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi

pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, dall'*articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, e dall'*articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*. [\(19\)](#)

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli *39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale. [\(19\)](#)

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno. [\(17\)](#) [\(24\)](#)

7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. [\(11\)](#) [\(19\)](#)

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza. [\(19\)](#)

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le

risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. [\(20\)](#) [\(23\)](#)

9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'[articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'[articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#). [\(6\)](#) [\(26\)](#)

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo. [\(7\)](#)

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'[articolo 4, comma 1](#). Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni. [\(8\)](#)

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. [\(4\)](#)

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. [\(9\)](#)

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro

e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'[articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#). ⁽¹⁰⁾

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. ^{(12) (21)}

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate. ^{(13) (21)}

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'[articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). ^{(18) (14) (21)}

[13. Le regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'[articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), formalmente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre 2012, un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. ⁽⁵⁾]

[14. L'anticipazione di cui al comma 13 è concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì le modalità per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione. [\(5\)](#)]

[15. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 13 e 14 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5. [\(5\)](#)]

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [\(22\)](#) [\(15\)](#)

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[\(3\)](#) Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[\(4\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[\(5\)](#) Comma soppresso dal [comma 9-septies del presente art. 1, D.L. 174/2012](#), come inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[\(6\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013, e così modificato dall'[art. 11, comma 16, D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#). Il presente comma era stato sostituito dall'[art. 1, comma 4, lett. a\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'[art. 3, comma 3, lett. a\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(7\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. b\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'[art. 3, comma 3, lett. b\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(8\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. c\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'[art. 3, comma 3, lett. c\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(9\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. d\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella

G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' [art. 3, comma 3, lett. d\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(10\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall' [art. 1, comma 4, lett. e\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' [art. 3, comma 3, lett. e\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(11\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni.

[\(12\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), corretta con ordinanza 7-15 maggio 2014, n. 131 (Gazz. Uff. 21 maggio 2014, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; b) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltre»; c) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale».

[\(13\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; b) l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del presente comma; c) l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del presente comma, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui al presente comma.

[\(14\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

[\(15\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio–6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltre»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

[\(16\)](#) Comma così modificato dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 1\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(17) Comma così sostituito dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 2\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(18) Comma così modificato dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 3\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(19) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(20) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, promosse in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 127 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(21) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, promosse in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 127 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(22) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, promosse in riferimento a varie norme meglio precisate in sentenza.

(23) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 21 dicembre 2012](#).

(24) Per le linee guida di cui al presente comma vedi la [Deliberazione 11 febbraio 2013, n. 5](#), la [Deliberazione 15 aprile 2014, n. 9/SEZAUT/2014/INPR](#), la [Deliberazione 17 febbraio 2015, n. 7/SEZAUT/2015/INPR](#), la [Deliberazione 2 maggio 2016, n. 17/SEZAUT/2016/INPR](#), la [Deliberazione 4 maggio 2017, n. 10/SEZAUT/2017/INPR](#), la [Deliberazione 14 maggio 2018, n. 11/SEZAUT/2018/INPR](#), la [Deliberazione 28 maggio 2019, n. 11/SEZAUT/2019/INPR](#), la [Deliberazione 20 aprile 2020, n. 5/SEZAUT/2020/INPR](#), la [Deliberazione 21 luglio 2021, n. 12/SEZAUT/2021/INPR](#) e la [Deliberazione 4 novembre 2022, n. 15/SEZAUT/2022/INPR](#).

(25) Vedi, anche, la [Deliberazione 22 febbraio 2013, n. 6/SEZAUT/2013/INPR](#), la [Deliberazione 4 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPR](#), la [Deliberazione 15 aprile 2014, n. 10/SEZAUT/2014/INPR](#), la [Deliberazione 19 luglio 2017, n. 18/SEZAUT/2017/INPR](#), la [Deliberazione 28 maggio 2019, n. 10/SEZAUT/2019/INPR](#), la [Deliberazione 20 aprile 2020, n. 4/SEZAUT/2020/INPR](#), la [Deliberazione 31 marzo 2021, n. 5/SEZAUT/2021/INPR](#), la [Deliberazione 27 maggio 2021, n. 09/SEZAUT/2021/INPR](#), la [Deliberazione 24 febbraio 2022, n. 3/SEZAUT/2022/INPR](#) e la [Deliberazione 21 luglio 2022, n. 12/SEZAUT/2022/INPR](#).

(26) Vedi, anche, l' [art. 17, comma 5, D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#).

(27) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 799, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).

(28) Per le linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, vedi la [Deliberazione 27 maggio 2021, n. 08/SEZAUT/2021/INPR](#).

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 [\(1\)](#) (ARTT. 54-58)**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria [\(2\)](#).**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 11 febbraio 2002, n. 2, supplemento straordinario n. 6.

[\(2\)](#) Vedi anche il [Reg. reg. 23 marzo 2010, n. 2](#) con il quale è stata data attuazione alla presente legge.

TITOLO VI**Rendiconto generale e scritture contabili****Art. 54***Risultati della gestione.*

1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati, per ogni esercizio finanziario, nel rendiconto generale, composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.

2. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.

3. Al rendiconto generale sono allegati:

a) una relazione illustrativa dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;

b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato;

c) l'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Art. 55*Conto del bilancio e conto generale del patrimonio.*

1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione annuale.

2. Il conto del bilancio è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali di settore, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.

3. Il conto del bilancio espone e dimostra, con riferimento a ciascuna unità previsionale di base:

a) le entrate di competenza dell'anno risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse, e rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate, e rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi precedenti;

d) il conto totale dei residui attivi e dei passivi che si riportano all'esercizio successivo.

4. La Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio a fini conoscitivi un documento tecnico che accompagna e specifica il conto del bilancio con riferimento ai capitoli individuati nel bilancio di previsione.

5. Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale alla fine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale. A tali fini indica:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili ed i beni immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

6. Il conto generale del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio, nonché un'ulteriore classificazione rivolta a consentire l'individuazione dei beni regionali suscettibili di utilizzazione economica.

7. Al conto generale del patrimonio è allegato:

a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito prodotto;

b) un elenco di sintesi dei debiti della Regione.

Art. 56

Scritture contabili.

1. La Regione tiene apposite scritture contabili di tipo finanziario, progettuale, patrimoniale ed economico.

2. Le scritture finanziarie rilevano con riferimento ai capitoli di bilancio interessati:

a) per la parte entrata le somme accertate, le somme rimaste da accertare, gli ordinativi di incasso emessi distintamente in conto competenza e in conto residui, le somme rimaste da incassare;

b) per la parte spesa le somme impegnate, quelle rimaste da impegnare, nonché le somme liquidate, e da liquidare, e i mandati di pagamento emessi, e da emettere, in conto competenza e in conto residui.

3. Le scritture progettuali rilevano con riferimento a ciascun progetto di investimento finanziato:

a) il costo del progetto di investimento;

b) l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto medesimo.

4. Le scritture patrimoniali sono tenute in conformità a quanto disposto dalla vigente legge regionale in materia di amministrazione del patrimonio.

5. Le scritture economiche devono fornire un sistema di contabilità analitica relativa al funzionamento dell'apparato regionale ed alle attività realizzate direttamente dalla Regione. Gli atti di spesa e le registrazioni patrimoniali devono indicare il centro di responsabilità amministrativa a cui imputare il relativo costo ed il periodo a cui esso si riferisce.

Art. 57

Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono [\(51\)](#):

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge [\(52\)](#);

c) pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre [\(53\)](#).

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie [\(54\)](#). L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi [\(55\)](#) [\(56\)](#).

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [\(57\)](#).

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti [\(58\)](#).

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Ragioneria generale per la definitiva istruttoria di propria competenza [\(59\)](#). La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [\(60\)](#).

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente [\(61\)](#).

- [\(51\)](#) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.
- [\(52\)](#) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 2, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.
- [\(53\)](#) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.
- [\(54\)](#) Periodo così modificato sia dall'art. [1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7](#) (come modificato, a sua volta, dall'art. [31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#)) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, [L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario limite di tre dodicesimi con quello attuale di quattro dodicesimi.
- [\(55\)](#) Periodo così modificato sia dall'art. [1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7](#) (come modificato, a sua volta, dall'art. [31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#)) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, [L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella attuale di quattro mesi.
- [\(56\)](#) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.
- [\(57\)](#) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.
- [\(58\)](#) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.
- [\(59\)](#) Periodo così modificato dall'art. [10, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18](#).
- [\(60\)](#) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7, poi così modificato come indicato nella nota che precede.
- [\(61\)](#) Comma aggiunto dall'art. [10, comma 1, lettera e\), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40](#).

Art. 58

Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate.

1. Nei bilanci e nei rendiconti degli enti locali le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione sono rappresentate in appositi stanziamenti, nell'ambito dei criteri di classificazione vigenti per tali enti, in modo da mantenere la corrispondenza con i relativi stanziamenti regionali e consentire, in allegato al rendiconto, la rappresentazione dell'impiego dei fondi relativi alle funzioni delegate.
2. Gli enti locali delegati presentano alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto relativo al precedente esercizio delle spese effettuate nell'ambito delle funzioni delegate e una relazione che evidenzia i risultati conseguiti.
3. Al fine di consentire adeguate forme di controllo economico e finanziario sulle attività delegate agli enti locali, la Giunta regionale emana apposite direttive per la predisposizione e presentazione del rendiconto e della relazione di cui al precedente comma 2.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 592 della seduta del 28 dicembre 2021.

Oggetto: Approvazione elenco dei soggetti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2021 ai sensi dell’allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: f.to Occhiuto

Relatore (se diverso dal proponente): (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: f.to Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente di Settore: f.to Dott. Vincenzo Ferrari

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°556382 del 27 DIC 2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. che prevede che le amministrazioni pubbliche conformino la propria gestione ai principi contabili generali individuati nel decreto, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;
- il principio contabile applicato, concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto della Regione Calabria;
- il regolamento regionale del 7 novembre 2021, n. 9 che ha disciplinato la nuova organizzazione dei Dipartimenti e delle Strutture equiparate della Giunta Regionale;
- il DPGR n. 180 del 7 novembre 2021 concernente la riorganizzazione della struttura della Giunta regionale e l'istituzione del Settore 2 "*Coordinamento, Indirizzo Strategico e Monitoraggio Performance di Bilancio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in House. Adempimenti a cura del Socio previsti dal Diritto Societario e Normativa Civilistica*" presso il Dipartimento "Presidenza", che ha acquisito le competenze precedentemente attribuite al Settore 7 del Dipartimento "Segretariato Generale" in merito a coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle Società partecipate, Enti strumentali ed Organismi in house;

RITENUTO CHE

- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la Regione Calabria deve redigere il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nell'allegato 4/4;
- il succitato allegato 4/4 individua, quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, l'approvazione di due elenchi distinti riguardanti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti il gruppo, compresi nel bilancio consolidato (Gruppo Regione Calabria);
- ai sensi dell'articolo 11 *ter-quater-quinquies* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché dell'allegato 4/4, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (dal quale sono esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale):
 - gli organismi strumentali dell'amministrazione di una Regione costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica;
 - gli enti strumentali controllati di una Regione, costituiti dalle aziende o dagli enti, pubblici o privati, nei cui confronti la Regione ha una delle seguenti condizioni:
 - il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole;
- gli enti strumentali partecipati costituiti dalle aziende o dagli enti, pubblici o privati, nel quale la Regione ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopracitate;
- le società controllate nelle quali la Regione ha una delle seguenti condizioni:
 - il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o la disponibilità di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;
- le società partecipate costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della Regione, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
- a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'Ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

VISTI

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, articolo 9;
- la D.G.R. n. 490 del 22/12/2020 e la D.G.R. n. 507 del 30/12/2020 con cui si è provveduto, rispettivamente, ad approvare ed aggiornare il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ed il "Gruppo Regione Calabria" per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2020 ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la ricognizione effettuata con la citata DGR n. 490/2020 per il "Gruppo Amministrazione Pubblica" che include i seguenti soggetti:
 - *Consiglio Regionale della Calabria*;
 - *Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)*;
 - *Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione coatta amministrativa*;
 - *Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)*;
 - *Azienda Calabria Lavoro*;
 - *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)*;
 - *Azienda Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE)*;
 - *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria)*;
 - *Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria*;

- Istituto regionale per la Comunità Greca di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Occitana;
- Ente per i Parchi marini regionali;
- Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria (CORAP) in liquidazione coatta amministrativa;
- Autorità regionale dei trasporti in Calabria (ART-CAL);
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Field" in liquidazione;
- Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione;
- Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione;
- Fondazione "Film Commission";
- Co.m.a.r.c. Consorzio Mercato Agricolo Alimentare di Reggio Calabria - Società a responsabilità limitata - in liquidazione;
- Fincalabra Spa;
- Terme Sibarite Spa;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;
- Somesa Spa in liquidazione;
- Mediterranea Sviluppo Scrl in liquidazione;
- Lamezia Europa;
- CO.ME.TRA Scrl;

DATO ATTO CHE l'Istituto regionale per la Comunità Greca di Calabria, l'Istituto regionale per la Comunità Occitana e l'Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria, risultano inattivi e chiusi dal 2019 con determinazioni rispettivamente nr. 15, 16 e 17 del Commissario Straordinario ed essendo stati trasformati in Fondazioni, per come disciplinato dall'articolo 24 della L.R. n. 15 del 2008, vanno inseriti nella sezione prevista per tali enti;

DATO ATTO CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. e l'allegato 4/4 al medesimo decreto, hanno previsto la suddivisione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" in **cinque categorie** in cui si classificano gli enti e gli organismi strumentali, le aziende, le società controllate e partecipate per come segue:

- 1) **organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - Consiglio regionale della Calabria;
- 2) **enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 11-ter, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
 - Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
 - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
 - Azienda Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);

- Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione coatta amministrativa;
- Azienda Calabria Lavoro;
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria (CORAP) in liquidazione coatta amministrativa;
- Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria";
- Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria";
- Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Occitana";
- Ente per i Parchi marini regionali;
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Film Commission";
- Fondazione "Field" in liquidazione;
- Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione;
- Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione;

3) **enti strumentali partecipati** dall'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- *Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)*;

4) **società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quater, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

▪ **partecipazioni dirette:**

- *Ferrovie della Calabria Srl*;
- *Fincalabra SpA*;
- *Terme Sibarite SpA*;
- *Sorical Spa in liquidazione*;
- *Somesa SpA in liquidazione*;
- *Comac srl in fallimento*;
- *Progetto Magna Graecia Srl in fallimento*;

▪ **partecipazioni indirette**

- *Fersav Srl in fallimento*;
- *Calabria Impresa e Territori Srl in fallimento*;

5) **società partecipate** dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- *Co.m.a.r.c. Consorzio Mercato Agricolo Alimentare di Reggio Calabria Srl - in liquidazione*;
- *Cellulosa 2000 Spa - in fallimento (partecipazione indiretta 30%)*;
- *Polisud Srl - in fallimento (partecipazione indiretta 21,08%)*;
- *Tesi Spa - in fallimento (partecipazione indiretta 30%)*;
- *Mediterranea sviluppo Scrl - in liquidazione (partecipazione indiretta 35%)*;
- *Lamezia Europa Spa (partecipazione indiretta 20%)*;

- *CO.ME.TRA Scarl* (partecipazione indiretta 35,71%);

VISTA la modifica all'allegato A/4-4 "Principio contabile applicato al bilancio consolidato" del D.Lgs. 118/2011, introdotta con DM del 11.08.2017, per cui non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società, gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi le società e gli enti in liquidazione;

CONSIDERATO CHE:

- il *Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria (CORAP)* è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con DGR n. 610 del 20/12/2019 e, successivamente, con D.G.R. n. 478 del 12/11/2021, pertanto è possibile escluderlo dal "Gruppo Amministrazione Pubblica" in quanto gli enti sottoposti a procedura concorsuale sono esclusi dal perimetro di consolidamento dell'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - allegato 4/4;
- l'*Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR)*, è stata soppressa ai sensi dell'art.4, della L.R. 9/2007 e, da ultimo, è stata posta in liquidazione Coatta Amministrativa con D.G.R. n. 539 del 07/12/2021, pertanto è possibile escluderla dal "Gruppo Amministrazione Pubblica" in quanto gli enti sottoposti a procedura concorsuale sono esclusi dal perimetro di consolidamento dell'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - allegato 4/4;

VISTO il verbale n. 74 del 20/12/2021 del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria recante la relazione relativa alla D.G.R. n. 551 del 14/12/2021 avente ad oggetto "*Approvazione del Bilancio Consolidato dell'anno 2020 della Regione Calabria - art. 68 D.Lgs.n.118/2011 - Proposta di deliberazione consiliare*", con cui è stato espresso "*un giudizio positivo ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato 2020 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Calabria*";

CONSIDERATO CHE le fondazioni in liquidazione "*FIELD*", "*Calabria Etica*" e "*Calabresi nel mondo*", le cui attività residue sono dirette all'estinzione, sono state considerate alla stregua di liquidazioni giudiziali e risultano escluse dal perimetro di consolidamento di cui alla D.G.R. n. 551/2021, quindi da non comprendere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica";

RITENUTO NECESSARIO provvedere all'approvazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così costituito:

- Consiglio Regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Ente per i Parchi marini regionali;
- Autorità regionale dei trasporti in Calabria (ART-CAL);
- Co.m.a.r.c. Consorzio Mercato Agricolo Alimentare di Reggio Calabria Srl - in liquidazione;
- Fincalabra Spa;
- Terme Sibarite Spa;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;

- Somesa Spa in liquidazione;
- Mediterranea Sviluppo Scrl in liquidazione;
- Lamezia Europa Spa;
- CO.ME.TRA Scrl;
- Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria";
- Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria";
- Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Occitana";
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Film Commission";

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente del Settore competente per materia del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunitari, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale,

DELIBERA

1. di approvare il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così costituito:
 - Consiglio Regionale della Calabria;
 - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
 - Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
 - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
 - Azienda Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
 - Azienda Calabria Lavoro;
 - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
 - Ente per i Parchi marini regionali;
 - Autorità regionale dei trasporti in Calabria (ART-CAL);
 - Co.m.a.r.c. Consorzio Mercato Agricolo Alimentare di Reggio Calabria Srl - in liquidazione;
 - Fincalabra Spa;
 - Terme Sibarite Spa;
 - Sorical Spa in liquidazione;

- Ferrovie della Calabria Srl;
- Somesa Spa in liquidazione;
- Mediterranea Sviluppo Scrl in liquidazione;
- Lamezia Europa Spa;
- CO.ME.TRA Scarl;
- Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria";
- Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria";
- Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Occitana";
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Film Commission";

2. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente, al Dipartimento "Economia e Finanze" per la predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011;

3. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e delle società inclusi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica";

4. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria;

5. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

f.to MONTILLA

IL PRESIDENTE

f.to OCCHIUTO



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott. Tommaso Calabrò
Dirigente generale
del dipartimento "Presidenza"

dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott. Roberto Occhiuto
Presidente Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

dott. Luciano Vigna
Capo di Gabinetto

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Approvazione elenco dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2021 ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.". Riscontro pec del 27/12/2021.

A riscontro della pec del 27/12/2021, relativa alla proposta deliberativa "Approvazione elenco dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2021 ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118." di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



de cello filippo
27.12.2021 10:55:58
GMT+00:00

1 di 1



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 598 della seduta del 28 dicembre 2021.

Oggetto: Approvazione elenco dei soggetti componenti il “Gruppo Regione Calabria” al fine di predisporre il bilancio consolidato della Regione esercizio 2021, ai sensi dell’art. 11-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: f.to Dott.ssa Giuseppina Princi

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: f.to Dott. Filippo De Cello

Dirigente di Settore: f.to Dott. Michele Stefanizzi

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	x	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	x	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	x	
5	TILDE MINASI	Componente	x	
6	ROSARIO VARI’	Componente	x	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	x	
8	MAURO DOLCE	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 7 pagine compreso il frontespizio e di n. // allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii prevede che le amministrazioni pubbliche conformino la propria gestione ai principi contabili generali individuati nel decreto, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;
- ai sensi dell'articolo 11-*bis* del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la Regione Calabria deve redigere il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nell'allegato 4/4;
- il succitato allegato 4/4 individua quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, l'approvazione di due elenchi distinti riguardanti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese ("Gruppo Amministrazione Pubblica");
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato ("Gruppo Regione Calabria");

CONSIDERATO CHE rientra tra le competenze del Dipartimento Presidenza la definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e nelle competenze del Dipartimento Economia e Finanze la definizione del "Gruppo Regione Calabria" secondo le modalità ed i criteri individuati nell'allegato 4/4;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 592 del 28/12/2021 con la quale si è provveduto ad approvare il "Gruppo Amministrazione Pubblica";

CONSIDERATO CHE gli enti e le società che costituiscono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) "Gruppo Regione Calabria", nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 3 per cento per le Regioni, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, in relazione al totale dell'attivo, al patrimonio netto, e al totale dei ricavi caratteristici.

A decorrere dall'esercizio 2018 la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri su indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla capogruppo.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente. Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti

o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

VISTE:

- la delibera della Giunta Regionale n. 490 del 22 dicembre 2020 con la quale sono stati aggiornati gli elenchi del "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- la delibera della Giunta Regionale n. 507 del 30 dicembre 2020 con la quale sono stati aggiornati gli elenchi del "Gruppo Regione Calabria";
- la delibera della Giunta Regionale n. 592 del 28/12/2021 dicembre 2021 con la quale è stato approvato l'elenco del "Gruppo Amministrazione Pubblica" per la predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2021;

CONSIDERATO CHE con la su citata deliberazione n. 592 del 28 dicembre 2021 è stato definito l'elenco degli organismi strumentali, gli enti controllati e partecipati, le società del "Gruppo Amministrazione Pubblica" secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. e dall'allegato 4/4 al medesimo decreto così suddivisi nelle cinque categorie previste:

- 1) **organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - Consiglio Regionale della Calabria;
- 2) **enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 11-ter, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
 - Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
 - Azienda Calabria Lavoro;
 - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
 - Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
 - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
 - Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria";
 - Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Greco-calabrese di Calabria";
 - Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Occitana";
 - Ente per i Parchi Marini Regionali;
 - Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
 - Fondazione "Film Commission";
- 3) **enti strumentali partecipati** dall'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL);
- 4) **società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quater, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

partecipazioni dirette:

- Fincalabra S.p.A.;
- Terme Sibarite S.p.A.;
- Società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. – “Sorical S.p.A.” in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- Somesa S.r.l. in liquidazione;

5) **società partecipate** dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- Co.m.a.r.c. Consorzio Mercato Agricolo Alimentare di Reggio Calabria - Società a responsabilità limitata - in liquidazione;
- Co.Me.Tra. Scarl (partecipazione indiretta)
- Lamezia Europa S.p.A. (partecipazione indiretta)
- Mediterranea Sviluppo Scrl in liquidazione (partecipazione indiretta)

RITENUTO, a seguito e sulla base della definizione del “Gruppo Amministrazione Pubblica” degli enti inclusi in detto Gruppo, di dover aggiornare la composizione degli organismi partecipati da includere nel “Gruppo Regione Calabria” e definire, così, il perimetro di consolidamento;

RILEVATO CHE, sulla base delle informazioni a disposizione, dalla verifica dei parametri di cui all'allegato 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, è emersa l'irrilevanza ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo:

- della società Somesa S.r.l. in liquidazione;
- della società Co.m.a.r.c. Consorzio Mercato Agricolo Alimentare di Reggio Calabria - Società a responsabilità limitata - in liquidazione;

VISTO, altresì, che in ogni caso, a decorrere dall'esercizio 2017 sono sempre considerati “rilevanti” gli enti e le società totalmente partecipate dalla Capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti il gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, e che, pertanto, sono da includere nel bilancio consolidato:

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Fondazione “Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria”;
- Fondazione “Istituto regionale per la Comunità Greca di Calabria”;
- Fondazione “Istituto regionale per la Comunità Occitana”;
- Enti per i Parchi Marini Regionali;
- Fondazione “Mediterranea Terina Onlus”;
- Fondazione “Film Commission”;
- Fincalabra S.p.A.;
- Terme Sibarite S.p.A.;
- Ferrovie della Calabria S.r.l.;

TENUTO CONTO, di dover includere nel bilancio consolidato, il bilancio del Consiglio Regionale della Calabria;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno includere nel Gruppo “Regione Calabria”

- la Società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. – SORICAL S.p.A. in liquidazione – in quanto la liquidazione è effettuata al fine di riportare in equilibrio la gestione societaria e, sulla base del bilancio di esercizio 2020 emerge che le voci del “Totale Attivo” e dei “Ricavi Caratteristici”, rispetto alle corrispondenti voci della Capogruppo superano i parametri di legge;

RITENUTO necessario includere nel Gruppo “Regione Calabria”

- L’Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) in quanto sulla base del bilancio di esercizio 2020 emerge che la voce dei “Ricavi Caratteristici”, rispetto alla corrispondente voce della Capogruppo supera i parametri di legge;

CONSIDERATO, pertanto, necessario approvare l’elenco “Gruppo Regione Calabria”, avente la seguente composizione:

- Consiglio Regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Fondazione “Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria”;
- Fondazione “Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria”;
- Fondazione “Istituto regionale per la Comunità Occitana”;
- Ente per i Parchi Marini Regionali;
- Fondazione “Mediterranea Terina Onlus”;
- Fondazione “Film Commission”;
- Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL);
- Fincalabra S.p.A.;
- Terme Sibarite S.p.A.;
- Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- Società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. – “Sorical S.p.A.” in liquidazione;

PRESO ATTO CHE tutti gli enti e le società del “Gruppo Regione Calabria” su elencati sono soggetti controllati dalla Regione Calabria e, pertanto, ai sensi dell’allegato 4/4, deve essere adottato il metodo di consolidamento integrale, cioè per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate, rappresentando la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo;

RITENUTO NECESSARIO che i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e delle società inclusi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” comunichino agli enti strumentali e alle società partecipate inclusi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” l’inclusione degli stessi nell’ambito del “Gruppo Amministrazione Pubblica”;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Economia e Finanze, dott.sa Giuseppina Princi, a voti unanimi,

DELIBERA

Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, come segue:

1. di approvare il "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così costituito:
 - Consiglio Regionale della Calabria;
 - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
 - Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
 - Azienda Calabria Lavoro;
 - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
 - Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
 - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
 - Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria";
 - Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Greco-calabrese di Calabria";
 - Fondazione "Istituto regionale per la Comunità Occitana";
 - Ente per i Parchi Marini Regionali;
 - Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
 - Fondazione "Film Commission";
 - Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL);
 - Fincalabra S.p.A.;
 - Terme Sibarite S.p.A.;
 - Ferrovie della Calabria S.r.l.;
 - Società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. – "Sorical S.p.A." in liquidazione;
2. di demandare al Dipartimento Economia e Finanze eventuali aggiornamenti del "Gruppo Regione Calabria";
3. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento Economia e Finanze ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e delle società inclusi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" e al competente settore del Dipartimento Presidenza;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Economia e Finanze, al Collegio dei Revisori dei Conti;
5. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
6. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai

sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Occhiuto